Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 2 giugno 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1074**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 117, 118, 119, 120, 121 e 122, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 117. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 118. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 119. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 120. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 121. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;
b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
d) fisiologia ostetrica;
e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
h) lingua straniera (inglese) (quadriennale) I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche (biennale) I;
c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologica;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche (biennale) II;
e) operazioni ginecologiche (biennale) I;
f) ostetricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) (quadriennale) III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche (biennale) II;
f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV.

Art. 122. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 254. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha sede presso la cattedra di chirurgia d'urgenza.

Art. 255. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.

Art. 256. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgico rilasciato dalla autorità competente.

Il numero massimo degli iscritti è di tre per anno di corso.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 257. — La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti e cinque gli anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.

Art. 258. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso (I) (quinquennale);
2) patologia chirurgica (I) (triennale);
3) anatomia chirurgica;
4) semeiotica (I) (biennale);
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

8) clinica chirurgica generale d'urgenza e pronto soccorso II (quinquennale);
9) patologia chirurgica II (triennale);
10) anatomia patologica;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica I (biennale);
13) semeiotica II (biennale);
14) trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.

3° *Anno*:

16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III (quinquennale);
17) patologia chirurgica III (triennale);
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I (biennale);
20) neurotraumatologia I (biennale);
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I (biennale);
23) radiologia.

4° *Anno*:

24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV (quinquennale);
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I (biennale);
28) traumatologia dell'apparato locomotore II (biennale);
29) neurotraumatologia II (biennale);
30) chirurgia toracica d'urgenza I (biennale);
31) terapia intensiva II (biennale).

5° *Anno*:

32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V (quinquennale);
33) chirurgia plastica e riparatrice II (biennale);
34) chirurgia toracica d'urgenza II (biennale);
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del politraumatizzato;
40) medicina legale.

Art. 259. — Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 260. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1979
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1979, n. **168**.

Prelevamento di L. 400.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo di riserva per le spese impreviste per

provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 49 della legge 28 marzo 1979, n. 88, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 esiste la necessaria disponibilità;

Considerato che ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è opportuno indicare, ancorché con carattere non vincolante, anche il volume delle prevedibili operazioni di cassa, a fronte delle corrispondenti variazioni in termini di competenza;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il prelevamento di L. 400.000.000 che si iscrivono al sottoindicato capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario (da riferire sia al bilancio di competenza che a quello di cassa):

Ministero del tesoro:

Cap. 1004. — Spese per la manutenzione e gestione di beni demaniali, ecc. . . . . L. 400.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave posareti « Filicudi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 6 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 in data 8 luglio 1955, riportato nel Giornale ufficiale, annata 1955, dispensa 9ª, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con decorrenza 20 maggio 1955;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6150 in data 24 gennaio 1979 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave posareti « Filicudi », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal pp. 15 dicembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1979
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 298

(4926)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 9 novembre 1978;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale protezione animali, eretto in ente morale con legge 11 aprile 1938, n. 612, e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con legge 19 maggio 1954, n. 303, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

Art. 2.

L'Ente nazionale protezione animali conserva i compiti associativi previsti dallo statuto, relativi alla divulgazione, promozione e collaborazione nel campo della protezione animali, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3.

E' attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera *a*), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, eserci-

tata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 4.

Le funzioni pubbliche esercitate dall'Ente, concernenti gli interventi previsti dall'art. 83, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitati dall'E.N.P.A., sono trasferite alle regioni.

Art. 5.

Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Ente nazionale protezione animali, che assume la personalità giuridica di diritto privato, per il sostegno della sua attività associativa conserva per tutto il 1979 le entrate previste dalle leggi vigenti. Il contributo dello Stato, a norma dell'art. 6, lettera *b*), del regio decreto 20 maggio 1944, n. 538, è fissato in L. 500.000.

Art. 7.

Il personale di cui alla tabella *A* è assegnato alle amministrazioni statali ed inquadrato nei ruoli unici di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il personale di cui alla tabella *B* in servizio presso le strutture operative periferiche è posto a disposizione delle regioni, a norma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro il 31 marzo 1979.

Art. 8.

A norma dell'art. 115, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Ente nazionale protezione animali conserva il patrimonio immobiliare, di cui all'allegata tabella *C*, per lo svolgimento delle proprie attività associative.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 24

(*Omissis*).

(5075)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Trasferimento alle regioni di parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli articoli 72 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 3 aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta.

Art. 1.

Sono funzioni residue dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in quanto non rientranti nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le seguenti:

a) sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia, in quanto processo industriale;

b) incentivazione della produzione e dell'impiego di materie prime nazionali per la cellulosa, diverse da quelle agricole;

c) disciplina della produzione e della distribuzione della cellulosa e della carta, prodotte in territorio nazionale o importate, con particolare riguardo alla carta per giornali quotidiani o periodici;

d) rilevazioni statistiche con il concorso obbligatorio delle aziende per la conoscenza permanente della situazione dell'industria della cellulosa e della carta;

e) provvidenze a favore della stampa;

f) interventi sul mercato della carta, compreso l'approvvigionamento all'estero;

g) attività di ricerca e sperimentazione di interesse nazionale.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle funzioni residue di cui all'art. 1 sono indispensabili all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta i beni ed il personale indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 3.

L'ammontare delle spese per l'assolvimento delle funzioni trasferite, individuate nel premio di coltivazione, negli interventi per la difesa fitosanitaria e negli interventi sul prezzo del materiale vivaistico, esclusa la quota delle spese generali di amministrazione che rimangono a carico dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per la riscossione e per il successivo versamento, è accertato in L. 3.000.000.000.

Art. 4.

Resta destinata allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale una percentuale delle disponibilità annuali dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, pari a quella risultante dall'assegnazione di cui al precedente art. 3.

Tale cifra sarà iscritta nel bilancio dell'Ente in apposito capitolo nel comparto passivo delle spese istituzionali, e sarà dall'Ente versata, annualmente sul fondo comune previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, ai fini dello svolgimento, da parte delle regioni, delle funzioni trasferite di « promozione ed agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa ».

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 32

(*Omissis*)

(5077)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei soppressi consorzi per la tutela e per l'incremento della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che dispone, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dei consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, e precisamente del:

1) Consorzio umbro-laziale per l'incremento e la tutela della pesca;

2) Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise;

3) Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia meridionale;

4) Consorzio interprovinciale obbligatorio per la tutela della pesca nel Lago Maggiore;

5) Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 29 marzo 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 3 aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I patrimoni dei consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, di cui alle allegate tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, sono trasferiti alle regioni nei cui territori sono situati, ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Tutto il personale dei consorzi, che non rivesta la qualifica di dipendente statale, ritenuto indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni, è assegnato alle regioni stesse ai sensi dell'art. 122, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quale risulta modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

Le entrate di ciascun consorzio, sia di carattere tributario che contributivo, ed i proventi patrimoniali sono attribuiti alle regioni di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono percepiti dalle regioni stesse secondo i criteri stabiliti dall'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1-*septies*, terzo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, qualora entro il 31 marzo 1979 le regioni interessate abbiano costituito consorzi interregionali, ai consorzi medesimi sono trasferiti i beni ed il personale dei consorzi per l'incremento della pesca.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 56

(*Omissis*).

(5078)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che dispone, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 3 aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 117, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, individuati nella tabella *A* allegata, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I beni patrimoniali del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, situati nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'allegata tabella *B*, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il patrimonio di cui all'allegata tabella *C* è trasferito alle regioni nel cui territorio è situato, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il patrimonio di cui all'allegata tabella *D* è amministrato dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche dell'Ente, situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente ha luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al restante personale dell'Ente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi in servizio presso le strutture periferiche dell'Ente, site nelle regioni a statuto speciale, è utilizzato per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'Ente nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 1-*quaterdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'Ente, con onore a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Art. 4.

Le entrate dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi sono attribuite alle regioni ed agli enti locali, a norma del quinto comma dell'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 5.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi continuano ad essere esercitate, mediante l'ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1979
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 55

(*Omissis*).

(5076)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Giano Vetusto.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giano Vetusto (Caserta) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Infatti quel consiglio comunale non riusciva ad approvare, nei termini di legge, lo schema di bilancio che era stato predisposto da un commissario *ad acta* nominato dall'organo regionale di controllo, in sostituzione della giunta municipale, già da tempo impossibilitata ad operare a causa dei profondi contrasti sorti all'interno del gruppo di maggioranza.

Pertanto la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 267/Segr. del 1° marzo 1979, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il predetto consesso a provvedere all'approvazione del bilancio entro il 15 marzo 1979 disponendo, nell'ipotesi negativa, la convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 24 e 26 marzo c.a. con l'espressa avvertenza che, in caso di persistenza nell'inadempienza al predetto obbligo, si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario *ad acta*.

Essendo risultate infruttuose anche le predette adunanze consiliari del 24 e 26 marzo c.a., l'organo regionale di controllo nominava un commissario *ad acta* che, con provvedimento del 18 aprile 1979, deliberava il bilancio di previsione per l'anno 1979 in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Caserta ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giano Vetusto (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonio Orabona.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Giano Vetusto (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923. n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giano Vetusto (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonio Orabona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(4929)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano Jonio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassano Jonio (Cosenza) risultò composto, dopo le elezioni del 20 giugno 1976, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'intesa raggiunta da alcuni raggruppamenti consiliari consentì la costituzione degli organi ordinari dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento del civico ente.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella riunione del 2 febbraio 1979.

Nelle riunioni del 10 e 17 marzo 1979 il consiglio comunale non riusciva a provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto n. 616/13/1/Gab. del 3 aprile 1979, disponeva una nuova convocazione per i giorni 10 e 18 aprile 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta, con l'espressa avvertenza, ai singoli consiglieri, che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose si sarebbe proceduto allo scioglimento del consiglio comunale, a norma dell'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo sortiva, però, gli effetti sperati in quanto entrambe le riunioni riuscivano infruttuose.

Il prefetto, pertanto, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale di Cassano Jonio del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge — quale quello relativo alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari — e che la conseguente paralisi funzionale, che travaglia l'organo consiliare, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, si ravvisa la necessità di far luogo alla proposta misura di scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassano Jonio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Alfonso Guido.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cassano Jonio (Cosenza) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta, dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassano Jonio (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Guido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(4930)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Cupramontana.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cupramontana (Ancona) — al quale la legge assegna venti membri — non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Nessun esito aveva l'invito, all'uopo rivolto, dal prefetto al civico ente.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con provvedimento 21 marzo 1979, n. 193/10.3/Div. Gab. — notificato ai singoli consiglieri — disponeva una ulteriore convocazione straordinaria del consiglio comunale, per i giorni 2 e 4 aprile 1979, per gli adempimenti di che trattasi con l'avvertenza che, ove tali riunioni fossero riuscite infruttuose, sarebbe stato promosso il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale inadempiente, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo in quanto nelle votazioni susseguitesi in tali riunioni, ai sensi dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, tutti i venti consiglieri presenti e votanti deponevano nell'urna scheda bianca.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale, il prefetto, al fine di ovviare alla conseguente paralisi funzionale gravemente pregiudizievole agli interessi del comune, ha proposto, ai sensi dell'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la formale diffida, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della sostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cupramontana (Ancona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Colli.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cupramontana (Ancona) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cupramontana (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Colli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(4928)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervinara.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cervinara (Avellino) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero, portato all'esame del consiglio comunale nella seduta del 2 aprile 1979, lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato avendo riportato 15 voti favorevoli e 15 contrari.

Scaduto il termine, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la sezione di Avellino del comitato regionale di controllo, con atto n. 14131 del 19 marzo 1979, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il predetto comune a provvedere all'approvazione del bilancio, entro venti giorni dalla ricezione di tale provvedimento, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe provveduto alla nomina di un commissario *ad acta*.

Il consiglio comunale, all'uopo riunitosi il giorno 13 aprile 1979. non riusciva ad approvare lo schema di bilancio.

Decorso il termine assegnato al comune dal comitato regionale di controllo, il commissario *ad acta*, nominato da tale organo, provvedeva all'approvazione del bilancio di previsione, con provvedimento del 23 aprile 1979.

Il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervinara (Avellino) e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Benedetto Fusco.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cervinara (Avellino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cervinara (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Benedetto Fusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(4931)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Elenco delle case mandamentali ripartite in classi, secondo le dimensioni degli istituti con i relativi organici del personale di custodia e l'ammontare del rimborso forfettario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469, recante « Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali »;

Atteso che si rende necessario fissare l'elenco delle case mandamentali ripartite in tre classi secondo la loro dimensione, con l'indicazione dei relativi organici del personale di custodia, previsto dalla legge nel limite massimo di 2144 unità;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare del rimborso forfettario ai singoli comuni delle spese a loro carico, per gli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 469, comprendente una quota fissa determinata con riferimento alla classe dell'istituto ed una quota variabile in ragione della capacità ricettiva di ciascun istituto, rimborso preveduto dalla legge nel limite massimo di lire 141.150.000;

Ritenuto che con l'invio della lettera circolare prot. n. 36358/5-3/8 del 14 settembre 1978 della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Segreteria rep. I, e con le risposte pervenute è stato adempiuto l'obbligo di sentire i comuni interessati ai fini della compilazione del sopra citato elenco;

Decreta:

L'elenco delle case mandamentali ripartite in classi, secondo le dimensioni degli istituti con i relativi organici del personale di custodia, comprendente allo stato 2092 unità, è fissato come risulta dall'allegato al presente decreto.

Le quote fisse e le quote variabili del rimborso forfettario di cui alle premesse del presente decreto sono stabilite nei limiti fissati a fianco di ciascuno dei comuni indicati nell'allegato medesimo ed ammontano, allo stato, a L. 130.073.000.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1979
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 359

ALLEGATO

SEDE	Classe	A	Capacità ricettiva	Organico personale di custodia	Quota fissa rimborso per classe	Quota variabile del rimborso in ragione della capacità ricettiva	Totale rimborso forfettario
Accacia	I	M	8	4	129.000	72.000	201.000
Acerenza	I	M	9	4	129.000	81.000	210.000
Acri	I	M/F	15	8	129.000	135.000	264.000
Acria	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Afragola	I	M	11	4	129.000	99.000	228.000
Agnone	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Ales	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Alghero	I	M	11	4	129.000	99.000	228.000
Alia	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Amandola	I	M	8	4	129.000	72.000	201.000
Amelia	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Arce	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Atessa	I	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Aulla	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Bianco	I	M	9	4	129.000	81.000	210.000
Bobbio	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Boiano	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Bono	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Borbona	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Bosa	I	M	13	4	129.000	117.000	246.000
Bracciano	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Brancaleone	I	M	8	4	129.000	72.000	201.000
Busachi	I	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Cairo Montenotte	I	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Calabritto	I	M	8	4	129.000	72.000	201.000
Calvello	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Cammarata	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Canale	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Capri	I	M	9	4	129.000	81.000	210.000
Capriati al Volturno	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Cariati	I	M	7	4	129.000	63.000	192.000
Casoria	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Cassano allo Ionio	I	M	8	4	129.000	72.000	201.000
Castelnuovo della Daunia	I	M	3	4	129.000	27.000	156.000
Castiglione Messer Marino	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Castropignano	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Cavalese	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Cerreto Sannita	I	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Chiaromonte	I	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Ciminna	I	M	13	4	129.000	117.000	246.000
Città della Pieve	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Clusone	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Collesano	I	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Correggio	I	M	8	4	129.000	72.000	201.000
Cropalati	I	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Este	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Ficarolo	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Fivizzano	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Francavilla di Sicilia	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Frigento	I	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Frosolone	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Gangi	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Gavoi	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Ghilarza	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Gioia del Colle	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Gissi	I	M/F	12	8	129.000	108.000	237.000
Guardia Sanframondi	I	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Guglionesi	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Guspini	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Irsina	I	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Ischia	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Ispica	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
La Maddalena	I	M	9	4	129.000	81.000	210.000
Laurenzana	I	M/F	14	8	129.000	126.000	255.000
Lauria	I	M	5	4	129.000	45.000	174.000
Laviano	I	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Lendinara	I	M	7	4	129.000	63.000	192.000
Licata	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Lovere	I	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Macerata Feltria	I	M	11	4	129.000	99.000	228.000
Marcianise	I	M	13	4	129.000	117.000	246.000
Marigliano	I	M	10	4	129.000	90.000	219.000

SEDE	Classe	A	Capacità ricettiva	Organico personale di custodia	Quota fissa rimborso per classe	Quota variabile del rimborso in ragione della capacità ricettiva	Totale rimborso forfettario
Mogoro	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Moncalvo	1	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Montecorvino Rovella	1	M	11	4	129.000	99.000	228.000
Montefiascone	1	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Montella	1	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Montoro Superiore	1	M	7	4	129.000	63.000	192.000
Nardò	1	M	8	4	129.000	72.000	201.000
Nizza Monferrato	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Norcia	1	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Nulvi	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Olbia	1	M	5	4	129.000	45.000	174.000
Ovada	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Palata	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Palazzolo Acreide	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Pattada	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Pescia	1	M	7	4	129.000	63.000	192.000
Pianella	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Pisciotta	1	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Pisticci	1	M	11	4	129.000	99.000	228.000
Pitigliano	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Polla	1	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Pontassieve	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Porretta Terme	1	M	8	4	129.000	72.000	201.000
Portogruaro	1	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Pratola Peligna	1	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Prizzi	1	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Putignano	1	M	13	4	129.000	117.000	246.000
Rhò	1	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Riva del Garda	1	M	13	4	129.000	117.000	246.000
Rivarolo Canavese	1	M	8	4	129.000	72.000	201.000
Rogliano	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Rotondella	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
San Cipriano Picentino	1	M	13	4	129.000	117.000	246.000
San Giorgio del Sannio	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
San Mauro Forte	1	M	13	4	129.000	117.000	246.000
San Severino Marche	1	M	10	4	129.000	90.000	219.000
San Sosti	1	M	10	4	129.000	90.000	219.000
San Valentino in Abruzzo Citeriore	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
San Vito dei Normanni	1	M	13	4	129.000	117.000	246.000
Sannicandro Garganico	1	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Santadi	1	M	13	4	129.000	117.000	246.000
Sapri	1	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Savelli	1	M	9	4	129.000	81.000	210.000
Seneghe	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Serracapriola	1	M	4	4	129.000	36.000	165.000
Silandro	1	M	13	4	129.000	117.000	246.000
Solopaca	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Soresina	1	M	11	4	129.000	99.000	228.000
Sorgono	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Soriano Calabro	1	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Sortino	1	M	10	4	129.000	90.000	219.000
Spinazzola	1	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Stigliano	1	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Stradella	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Strongoli	1	M	9	4	129.000	81.000	210.000
Terralba	1	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Tione di Trento	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Tolentino	1	M	13	4	129.000	117.000	246.000
Tricarico	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Vergato	1	M	11	4	129.000	99.000	228.000
Vieste	1	M	14	4	129.000	126.000	255.000
Villacidro	1	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Vitulano	1	M	6	4	129.000	54.000	183.000
Volturara Appula	1	M	15	4	129.000	135.000	264.000
Zogno	1	M	12	4	129.000	108.000	237.000
Acerra	2	M	22	6	193.000	198.000	391.000
Acquaviva delle Fonti	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Airola	2	M/F	24	10	193.000	216.000	409.000
Alessano	2	M	28	6	193.000	252.000	445.000
Andria	2	M	29	6	193.000	261.000	454.000
Apricena	2	M	22	6	193.000	198.000	391.000
Aragona	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Ardore	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000

SEDE	Classe	A	Capacità ricettiva	Organico personale di custodia	Quota fissa rimborso per classe	Quota variabile del rimborso in ragione della capacità ricettiva	Totale rimborso forfettario
Arena	2	M	29	6	193.000	261.000	454.000
Atri	2	M	25	6	193.000	225.000	418.000
Augusta	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Badolato	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Bagnara Calabra	2	M/F	30	10	193.000	270.000	463.000
Barletta	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Bibbiena	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Bisacquino	2	M	27	6	193.000	243.000	436.000
Bonefro	2	M	24	6	193.000	216.000	409.000
Borgia	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Borgomanero	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Borgonovo Val Tidone	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Bressanone	2	M	22	6	193.000	198.000	391.000
Bronte	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Brunico	2	M	26	6	193.000	234.000	427.000
Buccino	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Campi Salentina	2	M	28	6	193.000	252.000	445.000
Carbonia	2	M/F	22	10	193.000	198.000	391.000
Casacalenda	2	M	25	6	193.000	225.000	418.000
Casalbordino	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Casamassima	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Casarano	2	M	22	6	193.000	198.000	391.000
Cassano d'Adda	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Castel di Sangro	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Castelbuono	2	M	17	6	193.000	153.000	346.000
Castelfiorentino	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Castellammare del Golfo	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Catignano	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Cattolica Eraclea	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Cecina	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Cerignola	2	M	25	6	193.000	225.000	418.000
Chiaravalle Centrale	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Chiari	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Ciriè	2	M/F	20	8	193.000	180.000	373.000
Cirò	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Città di Castello	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Civitanova Marche	2	M/F	20	8	193.000	180.000	373.000
Codigoro	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Codogno	2	M	25	6	193.000	225.000	418.000
Colle Sannita	2	M	23	6	193.000	207.000	400.000
Corigliano Calabro	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Cropani	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Desio	2	M	27	6	193.000	243.000	436.000
Domodossola	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Empoli	2	M	28	6	193.000	252.000	445.000
Filadelfia	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Fiorenzuola d'Arda	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Floridia	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Foligno	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Fondi	2	M/F	22	10	193.000	198.000	391.000
Francavilla Fontana	2	M	22	6	193.000	198.000	391.000
Gallarate	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Gavirate	2	F	20	6	193.000	180.000	373.000
Genzano di Lucania	2	M	27	6	193.000	243.000	436.000
Gioiosa Ionica	2	M	17	6	193.000	153.000	346.000
Giulianova	2	M	23	6	193.000	207.000	400.000
Gualdo Tadino	2	M/F	30	10	193.000	270.000	463.000
Latisana	2	M	25	6	193.000	225.000	418.000
Laureana di Porrello	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Lauro	2	M	27	6	193.000	243.000	436.000
Legnano	2	M/F	26	8	193.000	234.000	427.000
Lipari	2	M	26	6	193.000	234.000	427.000
Lugo	2	M	21	6	193.000	189.000	382.000
Lungro	2	M	22	6	193.000	198.000	391.000
Macomer	2	M/F	20	10	193.000	180.000	373.000
Maglie	2	M	25	6	193.000	225.000	418.000
Manduria	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Massa Marittima	2	M	28	6	193.000	252.000	445.000
Melito Porto Salvo	2	M	27	6	193.000	243.000	436.000
Mercato San Severino	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Mezzoiuso	2	M	24	6	193.000	216.000	409.000
Mezzolombardo	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Mileto	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000

SEDE	Classe	A	Capacità ricettiva	Organico personale di custodia	Quota fissa rimborso per classe	Quota variabile del rimborso in ragione della capacità ricettiva	Totale rimborso forfettario
Minervino Murge	2	M	24	6	193.000	216.000	409.000
Modugno	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Moncalieri	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Monselice	2	M/F	16	8	193.000	144.000	337.000
Monte Sant'Angelo	2	M	26	6	193.000	234.000	427.000
Montecchio Emilia	2	M	17	6	193.000	153.000	346.000
Montefalco	2	M	17	6	193.000	153.000	346.000
Montevarchi	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Morcone	2	M	22	6	193.000	198.000	391.000
Mussomeli	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Naso	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Nocera Tirinese	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Noto	2	M	17	6	193.000	153.000	346.000
Orbetello	2	M/F	30	10	193.000	270.000	463.000
Orsara di Puglia	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Ortanova	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Ostuni	2	M	27	6	193.000	243.000	436.000
Ottaviano	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Palazzo San Gervasio	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Paliano	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Pavullo nel Frignano	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Penne	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Petilia Policastro	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Pignataro Maggiore	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Pizzo	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Pomigliano d'Arco	2	M	22	6	193.000	198.000	391.000
Pompei	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Pontecorvo	2	M	23	6	193.000	207.000	400.000
Pontedera	2	M	23	6	193.000	207.000	400.000
Pontremoli	2	M/F	28	10	193.000	252.000	445.000
Poppi	2	M	21	6	193.000	189.000	382.000
Porto Torres	2	M	21	6	193.000	189.000	382.000
Postiglione	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Procida	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Ramacca	2	M	22	6	193.000	198.000	391.000
Randazzo	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Ravanusa	2	M	27	6	193.000	243.000	436.000
Revere	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Riccia	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Rionero in Vulture	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Roccamonfina	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Rodi Garganico	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Rometta	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Rutigliano	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
San Giovanni in Fiore	2	M	21	6	193.000	189.000	382.000
San Giovanni Rotondo	2	M	27	6	193.000	243.000	436.000
San Giovanni Valdarno	2	M	21	6	193.000	189.000	382.000
San Marco in Lamis	2	M	24	6	193.000	216.000	409.000
Sanluri	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Sant'Agata dei Goti	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Sant'Agata di Militello	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Sant'Angelo di Brolo	2	M	28	6	193.000	252.000	445.000
Sant'Arcangelo	2	M	26	6	193.000	234.000	427.000
Santa Severina	2	M	18	6	193.000	162.000	355.000
Sarno	2	M	28	6	193.000	252.000	445.000
Scicli	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Senorbì	2	M	21	6	193.000	189.000	382.000
Serra San Bruno	2	M	24	6	193.000	216.000	409.000
Serrastretta	2	M	24	6	193.000	216.000	409.000
Siderno	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Sinopoli	2	M	28	6	193.000	252.000	445.000
Sora	2	M	21	6	193.000	189.000	382.000
Soveria Mannelli	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Spezzano della Sila	2	M	24	6	193.000	216.000	409.000
Stilo	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Susa	2	M/F	30	10	193.000	270.000	463.000
Teano	2	M	19	6	193.000	171.000	364.000
Termoli	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Terracina	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Tirano	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Tortorici	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Trinitapoli	2	M	17	6	193.000	153.000	346.000
Trivento	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000

SEDE	Classe	A	Capacità ricettiva	Organico personale di custodia	Quota fissa rimborso per classe	Quota variabile del rimborso in ragione della capacità ricettiva	Totale rimborso forfettario
Troina	2	M	16	6	193.000	144.000	337.000
Tropea	2	M	24	6	193.000	216.000	409.000
Valguarnera Caropepe	2	M	29	6	193.000	261.000	454.000
Venezia-Mestre	2	M	28	6	193.000	252.000	445.000
Venosa	2	M	20	6	193.000	180.000	373.000
Vico del Gargano	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Viggiano	2	M	23	6	193.000	207.000	400.000
Villalba	2	M	30	6	193.000	270.000	463.000
Alcamo	3	M/F	40	14	322.000	360.000	682.000
Altamura	3	M/F	50	14	322.000	450.000	772.000
Arienzo S.F.	3	M	53	10	322.000	477.000	799.000
Aversa	3	M	36	10	322.000	324.000	646.000
Bovino	3	M	40	10	322.000	360.000	682.000
Breno	3	M	34	10	322.000	306.000	628.000
Canosa di Puglia	3	M	31	10	322.000	279.000	601.000
Capua	3	M	34	10	322.000	306.000	628.000
Carinola	3	M	40	10	322.000	360.000	682.000
Casalmaggiore	3	M	40	10	322.000	360.000	682.000
Castelnuovo di Garfagnana	3	M	31	10	322.000	279.000	601.000
Castelvetrano	3	M	60	10	322.000	540.000	862.000
Caulonia	3	M	31	10	322.000	279.000	601.000
Ceccano	3	M	80	10	322.000	720.000	1.042.000
Cicciano	3	M	60	10	322.000	540.000	862.000
Contursi	3	M	38	10	322.000	342.000	664.000
Erice	3	M	50	10	322.000	450.000	772.000
Galatina	3	M	60	10	322.000	540.000	862.000
Gela	3	M	48	10	322.000	432.000	754.000
Giarre	3	M	55	10	322.000	495.000	817.000
Gragnano	3	M/F	48	14	322.000	432.000	754.000
Grumello del Monte	3	M	32	10	322.000	288.000	610.000
Iglesias	3	M	62	10	322.000	558.000	880.000
Imola	3	M/F	32	10	322.000	288.000	610.000
Lacedonia	3	M	32	10	322.000	288.000	610.000
Lentini	3	M	48	10	322.000	432.000	754.000
Luino	3	M	38	10	322.000	342.000	664.000
Manfredonia	3	M	36	10	322.000	324.000	646.000
Mazara del Vallo	3	M/F	31	10	322.000	279.000	601.000
Merano	3	M/F	36	14	322.000	324.000	646.000
Militello in Val di Catania	3	M	31	10	322.000	279.000	601.000
Monopoli	3	M	60	10	322.000	540.000	862.000
Nicotera	3	M	37	10	322.000	333.000	655.000
Nocera Inferiore	3	M	34	10	322.000	306.000	628.000
Nola	3	M	70	10	322.000	630.000	952.000
Oppido Mamertina	3	M	42	10	322.000	378.000	700.000
Palestrina	3	M/F	32	10	322.000	288.000	610.000
Piana degli Albanesi	3	M	32	10	322.000	288.000	610.000
Piazza Armerina	3	M	45	10	322.000	405.000	727.000
Piedimonte d'Alife	3	M	32	10	322.000	288.000	610.000
Polizzi Generosa	3	M	38	10	322.000	342.000	664.000
Recanati	3	M	40	10	322.000	360.000	682.000
Squillace	3	M	44	10	322.000	396.000	718.000
Taverna	3	M	48	10	322.000	432.000	754.000
Torre Annunziata	3	M	35	10	322.000	315.000	637.000
Torre del Greco	3	M	40	10	322.000	360.000	682.000
Tricase	3	M	34	10	322.000	306.000	628.000
Ugento	3	M/F	32	10	322.000	288.000	610.000
Villa San Giovanni	3	M	32	10	322.000	288.000	610.000
Vittoria	3	M	40	10	322.000	360.000	682.000
TOTALI . . .			7.226	2.092	65.039.000	65.034.000	130.073.000

A. — M = maschile; F = femminile; M/F = maschile con sezione femminile.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(4933)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogene, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sogene S.p.a. di Roma, con effetto dal 30 ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 17 dicembre 1977 e 19 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sogene S.p.a. di Roma, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(4854)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Subiaco, in Roma, stabilimento in Subiaco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco (Roma), con effetto dal 31 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978 e 20 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco (Roma), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(4856)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Assegnazione alla regione Marche, per l'anno finanziario 1978, di lire 2 miliardi di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 844.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Vista la legge n. 356/1976 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1978;

Viste le leggi numeri 482/78 e 483/78 recanti variazioni al bilancio dello Stato per il 1978;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 844, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) che all'art. 7 revoca l'auto-

rizzazione di spesa di lire 2 miliardi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, successivamente integrato dall'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 261, per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, la ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente;

Visto il succitato art. 7 che autorizza, per le medesime finalità, la spesa di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978, per essere assegnata, quale contributo speciale, alla regione Marche a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto il parere favorevole espresso su tale assegnazione dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 nella seduta del 31 gennaio 1979;

Vista la delibera CIPE del 22 febbraio 1979 che ha ritenuto di dover assegnare alla regione Marche la somma di lire 2 miliardi per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, la ristrutturazione e ampliamento di quello esistente;

Decreta:

La somma di lire 2 miliardi è assegnata alla regione Marche per le finalità indicate nel preambolo.

L'onere relativo derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1979, in conto residui di stanziamento per l'anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178

(4996)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Costituzione della commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48;

Sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nonchè l'associazione nazionale delle imprese assicuratici;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita la commissione nazionale per l'albo degli agenti di assicurazione che, per il triennio 1979-81, è così composta:

Baldi sen. Carlo, presidente;

Gradi dott. Carlo, vice presidente;

Cardarelli dott. Giuseppe, membro;

Galbusera dott. Severo, Modestini dott. Lucio e Smiroldo dott. Vittorio, membri in rappresentanza del sindacato nazionale agenti di assicurazione;

Donati dott. Mino, membro in rappresentanza dell'Associazione nazionale agenti generali INA (ANAGINA);

Lombardo dott. Ettore, membro in rappresentanza dell'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

Della stessa commissione fanno parte, quali membri supplenti, i signori Paolo Capogrossi, Mario Maraviglia e Sandro Vecchio per il sindacato nazionale agenti; il dott. Carlo Ferrara per l'associazione nazionale agenti generali dell'INA e il dott Giorgio Matarazzo per l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dott. Giuseppe Cardarelli, dirigente superiore della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

A tutti i membri della commissione è corrisposto, per ogni giornata di sedute, un gettone di presenza nella misura di legge.

La spesa graverà sul capitolo che sarà istituito in applicazione dell'art. 22 della legge 7 febbraio 1979, n. 49.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1979
Registro n. 5 Industria, foglio n. 245

(5018)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Riconoscimento in provincia di Milano del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Riva Steel, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Riva Steel, con sede in Abbiategrasso (Milano), per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Milano;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Milano il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Riva Steel promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(4860)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Riconoscimento in provincia di Palermo del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Medi, in Campofelice di Roccella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), per il riconoscimento del carattere sostituivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Calzificio Siciliano;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Palermo;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Palermo il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Medi promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1979 e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(4859)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979 e 9 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 17 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4837)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decrto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4847)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in Guarcino, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, di Guarcino (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, di Guarcino (Frosinone), è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4833)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in Guarcino, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, di Guarcino (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978 e 9 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio, in liquidazione, di Guarcino (Frosinone), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4834)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979 e 9 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4838)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977, 3 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 20 luglio 1978, 10 ottobre 1978 e 20 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4840)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto ubicato in Milano e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti i propri stabilimenti comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 1° febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Milano e provincia, è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4848)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione, addetti alle unità organiche di esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti i propri stabilimenti, comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 1° febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Genova, è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4849)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello officina meccanica e fonderie, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Zanniello officina meccanica e fonderie di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello officina meccanica e fonderie di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4843)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4845)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline frazione di Cortefranca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline frazione di Cortefranca (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline frazione di Cortefranca (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4844)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 31 agosto 1978, 17 novembre 1978 e 8 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 24 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata fino al 24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4842)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MAGIC - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. MAGIC - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri, con sede in Torino, con effetto dal 21 febbraio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MAGIC - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri, con sede in Torino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4835)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979, 9 maggio 1979 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4839)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4846)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MAGIC - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. MAGIC - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri, con sede in Torino, con effetto dal 21 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MAGIC - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri, con sede in Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4836)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;
Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° marzo 1976;
Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 12 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 13 dicembre 1978 e 8 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;
Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;
Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4853)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni e Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo);
Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 2 novembre 1978 e 6 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 gennaio 1978 al 21 gennaio 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata fino al 21 aprile 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4858)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga all'11 dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balzaretti e Modigliani, in Milano, stabilimento in Besana Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Balzaretti e Modigliani, con sede in Milano e stabilimento in Besana Brianza (Milano);
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 luglio 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balzaretti e Modigliani, con sede in Milano e stabilimento in Besana Brianza (Milano), è prolungata fino al 10 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4855)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 agosto 1978 al 18 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta, è prolungata fino al 19 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4841)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 10 luglio 1978, 4 novembre 1978, 22 dicembre 1978 e 27 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provinca di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provinca di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4852)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione ».

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del

settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977, 19 aprile 1977, 1° giugno 1977, 2 giugno 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 7 febbraio 1979 e 8 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile compreso il comparto magliera e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

(4850)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1978, 5 febbraio 1979, 13 marzo 1979 e 14 marzo 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

(4851)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata « Risveglio - Gruppo acquisti collettivi fra esercenti attività commerciali », in Cusano Milanino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 9 febbraio 1979, con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a responsabilità limitata « Risveglio - Gruppo acquisti collettivi fra esercenti attività commerciali », con sede in Cusano Milanino;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata « Risveglio - Gruppo acquisti collettivi fra esercenti attività commerciali », con sede in Cusano Milanino, costituita con atto a rogito notar Raja Giuliana in data 24 novembre 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ettore Fontana ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

p. *Il Ministro*: Piccinelli

(4730)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Umbria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Umbria, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Umbria provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Perugia e Terni - piogge intense del 14 e 15 febbraio, 17, 18, 19 e 24 marzo, 13, 14 e 15 aprile 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

(4664)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce idrata Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calce idrata Sparanise di Sparanise (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce idrata Sparanise di Sparanise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4857)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Determinazione in via definitiva delle percentuali degli interventi di interruzione della gravidanza che possono essere praticati dalle case di cura private autorizzate.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194, che detta norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza;

Considerato che l'art. 8, terzo comma, della legge, prevede che la interruzione della gravidanza, nei primi novanta giorni, può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalle regioni, fornite dei requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici;

Accertato che lo stesso art. 8 demanda al Ministero della sanità il compito di limitare il numero degli interventi di interruzione della gravidanza che le case di cura autorizzate dalle regioni possono praticare, in base a percentuali, uguali per tutte le case di cura e non inferiori al 20%, in rapporto agli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente ovvero in rapporto al totale dei giorni di degenza che, sempre nell'anno precedente, si sono avuti in relazione alle convenzioni con le regioni;

Considerato che, in assenza di detto adempimento, le case di cura autorizzate dalle regioni possono praticare gli interventi di interruzione della gravidanza senza alcun limite;

Visto il proprio precedente decreto in data 20 ottobre 1978, con il quale veniva fissata, con carattere di provvisorietà, la percentuale al limite minimo fissato dalla legge, in attesa dell'acquisizione di elementi di più ponderata valutazione, con previsione di validità non superiore a sei mesi e quindi con scadenza al 20 aprile 1979;

Visto che tuttora tali dati non sono stati acquisiti;

Ritenuto, comunque, di dover adottare il previsto provvedimento;

Decreta:

La percentuale, uguale per tutte le case di cura autorizzate dalle regioni, degli interventi di interruzione della gravidanza, che possono essere praticati, è pari

al 20% in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la casa di cura o rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

La scelta fra i due criteri sopra menzionati è demandata alla determinazione degli organi responsabili della gestione della casa di cura.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per la pubblicazione.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4934)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Proroga fino al 27 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, in Milano, ora S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 28 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Considerato che la predetta società si è fusa per incorporazione con la società S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, assumendone la ragione sociale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano, ora S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Milano, è prolungata fino al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5044)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Proroga fino al 18 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., in Milano, stabilimenti di Laveno Lago, S. Cristoforo, Corsico e Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1979 e 16 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata, sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 19 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori, con sede Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina), è prolungata fino al 18 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5046)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Disciplina della pesca del pesce spada.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 134 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la pesca del pesce spada esercitata con attrezzi diversi dall'arpione è vietata dal 1° giugno al 15 luglio;

Visto l'art. 32 della legge innanzi citata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Visti i pareri formulati dall'Istituto di zoologia e di anatomia comparata dell'Università di Messina, dello ESPI - Ente industriale per la promozione industriale, dell'istituto sperimentale talassografico del laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna in Fano e del laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, rispettivamente in data 20 febbraio 1979, 19 febbraio 1979, 12 marzo 1979, 27 gennaio 1979 e 25 gennaio 1979, i quali nel far presente tra l'altro che non esistono ragioni scientifiche certe che giustifichino l'attuale divieto, propongono che sia consentita la pesca del pesce spada adulto durante il periodo 1° giugno-15 luglio e che, di converso, al fine della salvaguardia della specie, venga posto il divieto di cattura nonchè della commercializzazione del pesce spada novello nel periodo settembre-dicembre;

Considerato che la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 17 maggio 1979 ha espresso parere favorevole alla modifica della norma regolamentare in questione nel senso di vietare la pesca nonchè il commercio allo stato fresco del pesce spada novello nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre;

Considerato che la commissione in parola nella medesima seduta ha espresso parere favorevole, ai sensi del sopramenzionato art. 32, affinchè nelle more della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di modifica all'art. 134, venga abolito, per la pesca del pesce spada il divieto di uso di attrezzi diversi dall'arpione e venga vietata la pesca della specie in questione ed il commercio nei mesi da settembre a dicembre;

Considerato che tale ultimo divieto era già previsto, per i distretti della Calabria e della Sicilia, dall'art. 85 del regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090;

Decreta:

Art. 1.

Sino alla entrata in vigore del decreto presidenziale di modifica all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'esercizio della pesca del pesce spada anche con l'uso di attrezzi diversi dall'arpione è consentita nel periodo 1° giugno-15 luglio.

Art. 2.

La pesca nonchè il commercio allo stato fresco del pesce spada novello sono vietati durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra in vigore il 1° giugno 1979.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: PRETI

(5107)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Proroga fino al 26 novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, in Milano, ora S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali del 19 gennaio 1979 e 28 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 27 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Considerato che la predetta società si è fusa per incorporazione con la società S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, assumendone la ragione sociale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano, ora S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Milano, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5045)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1978.

Proroga fino al 17 settembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., in Milano, stabilimenti di Laveno Lago, S. Cristoforo, Corsico e Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società ceramica italiana Pozzi-Richard

Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1979, 16 gennaio 1979 e 28 maggio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 18 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina), è prolungata fino al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

(5047)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Modifica delle modalità e dei termini di presentazione della denuncia-domanda unica di aiuto alla produzione di olio di oliva da parte delle organizzazioni di produttori olivicoli riconosciute, per la campagna 1978-79.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio del 23 novembre 1978 che stabilisce, per la campagna 1978-79, le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2752/78 del Consiglio del 23 novembre 1978 che introduce, per detta campagna, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio di oliva;

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 15 dicembre 1978, con il quale vengono indicate le modalità per la presentazione, nelle province della Repubblica, da parte dei produttori olivicoli interessati, della denuncia unica di coltivazione e della domanda di aiuto, nonchè le modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e di carico e scarico da parte degli stabilimenti di molitura delle olive;

Visto il regolamento (CEE) n. 3134/78 della commissione del 28 dicembre 1978 entrato in vigore il 1° gennaio 1979, recante le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1978-79;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 25 gennaio 1979, recante norme integrative del decreto ministeriale 5 dicembre 1978;

Visto il regolamento (CEE) n. 982/79 del Consiglio dell'8 maggio 1979 che modifica l'art. 4 del succitato regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio;

Considerata la necessità, a seguito dell'entrata in vigore del precitato regolamento (CEE) n. 982/79 del Consiglio dell'8 maggio 1979 di modificare, per la campagna 1978-79, le norme relative alle modalità ed ai termini di presentazione della denuncia-domanda unica di aiuto alla produzione di olio di oliva, da parte delle organizzazioni di produttori olivicoli riconosciute;

Decreta:

Le organizzazioni di produttori olivicole riconosciute sono tenute a presentare mensilmente per la campagna 1978-79, una denuncia-domanda di aiuto alla produzione unica per tutti i soci che hanno ultimato la loro produzione di olio, purchè siano stati effettuati i controlli previsti dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2753 del Consiglio del 23 novembre 1978, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 25 gennaio 1979.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: Marcora

(5080)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Nomina del comitato di sorveglianza ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, relativamente alle imprese Mario Maraldi S.p.a., Montaggi S.p.a., Forlisider S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 3 aprile 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1979, n. 97, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria la « Mario Maraldi S.p.a. », con sede effettiva a Forlimpopoli, la « Montaggi S.p.a. », con sede effettiva a Cesena, la « Forlisider S.p.a. », con sede effettiva a Forlimpopoli;

Visti in particolare l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Articolo unico

In ciascuna delle sopra menzionate procedure di amministrazione straordinaria è nominato un comitato di sorveglianza composto dei seguenti soggetti:

Finsider Società finanziaria Siderurgica p.a., sede in Roma, viale Castro Pretorio, n. 122;

Banca nazionale dell'agricoltura, sede in Roma, via Salaria, 231;

Banca nazionale del lavoro, sede in Roma, via Veneto, 119;

Istituto bancario italiano, sede legale in Milano, viale Manzoni, 3;

Cassa di risparmio di Trieste, sede in Trieste, via Cassa di Risparmio, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(5079)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 8 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di maggio 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore per un importo di lire 1.500 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 89,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1980.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 maggio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1979
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 347

(5106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Disciplina delle proroghe e dei ripristini delle borse di studio

Il Consiglio nazionale delle ricerche, esercitando la facoltà di cui alla legge 19 febbraio 1979, n. 54, intende dar corso, secondo la normativa in vigore e le procedure regolamentari in materia, alle richieste di proroga delle proprie borse di studio per l'interno, in vigore al 31 ottobre 1978 per il terzo anno di attività.

Gli interessati, operanti sia presso le università che presso gli organi di ricerca del C.N.R. od altri enti di ricerca, dovranno inoltrare al Consiglio nazionale delle ricerche, ufficio borse di studio, una domanda in carta semplice, corredata da una relazione sull'attività svolta redatta dal direttore della ricerca e/o di istituto. Le domande dovranno essere inviate entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato od entro due mesi dal termine della scadenza triennale.

Resta inteso che la proroga potrà avere luogo sino e non oltre il 31 ottobre 1979.

Intende altresì dare corso, secondo la normativa in vigore e le procedure regolamentari in materia, alle richieste di ripristino di borse di studio per l'Italia i cui titolari abbiano svolto, durante il quadriennio 1° settembre 1974-31 ottobre 1978, almeno un biennio di attività e non siano decaduti per rinuncia o giudizio di inidoneità.

Gli interessati, operanti sia presso le università che presso gli organi di ricerca del C.N.R. od altri enti di ricerca, dovranno inoltrare, al Consiglio nazionale delle ricerche, ufficio borse di studio, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, domanda in carta semplice, corredata da una relazione sull'attività svolta redatta dal direttore di ricerca e/o di istituto.

Ai fini della decorrenza del ripristino, il direttore di ricerca e/o di istituto dovrà altresì dichiarare da quale data il borsista svolge attività. Tale decorrenza, non potrà, in ogni caso, essere anteriore al 1° novembre 1978, ed il ripristino medesimo avrà termine, in conformità alle disposizioni di legge, il 31 ottobre 1979.

Nella domanda di proroga o di ripristino gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8 del regolamento per il conferimento delle borse di studio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967, *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1967, n. 33.

L'ammontare delle borse di studio prorogate o ripristinate, così come quelle in vigore, a far data dal 1° novembre 1978, sarà:

dal 1° novembre 1978 al 31 dicembre 1978: L. 200.000 mensili;

dal 1° gennaio 1979 al 31 ottobre 1979: L. 350.000 mensili.

E' abolita dal 1° gennaio 1979 la distinzione tra borse di studio in sede e fuori sede.

(5070)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Judith A. Schmidt, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(4460)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Donald A. Johnston, console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(4461)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle nuove classi di abilitazioni e alle nuove classi di concorso a cattedre;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazione, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 16 febraio 1978;

Considerato che tale parere sugli orientamenti programmatici (allegato *A*), ha per presupposto la vigenza di atti non ancora approvati in sede legislativa (disegno di legge sulla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado) e che pertanto è necessario discostarsi da esso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici così distinti:

istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo	posti 110
istituti tecnici femminili	» 7
istituti tecnici agrari	» 13
istituti tecnici nautici	» 11
istituti tecnici industriali	» 134
istituti tecnici aeronautici	» 2

Art. 2.

Istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo

Al concorso a centodieci posti di preside negli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo.

Art. 3.

Istituti tecnici femminili

Al concorso a sette posti di preside negli istituti tecnici femminili possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal succesivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici femminili oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti tecnici femminili.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici femminili conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici femminili abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici femminili.

Art. 4.

Istituti tecnici agrari

Al concorso a tredici posti di preside negli istituti tecnici agrari possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato 1);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici agrari oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti tecnici agrari.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti a) e b) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici agrari, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici agrari abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Art. 5.

Istituti tecnici nautici

Al concorso a undici posti di preside negli istituti tecnici nautici possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato 1);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici nautici oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti tecnici nautici.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti alencati ai punti a) e b) del presente articolo anche coloro i quali pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici nautici, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazonali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici nautici abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Art. 6.

Istituti tecnici industriali

Al concorso a centotrentaquattro posti di preside negli istituti tecnici industriali possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato 1);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici industriali oppure abbiano titolo in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti a) e b) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici industriali, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici industriali abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Art. 7.

Istituti tecnici aeronautici

Al concorso a due posti di preside negli istituti tecnici aeronautici possono partecipare gli insegnanti di ruolo che alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato 1);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato nelle scuole secondarie e statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici aeronautici oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti tecnici aeronautici.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti a) e b) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici aeronautici, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici aeronautici abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Art. 8.

Disposizioni comuni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ed altri articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti in cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 9.

Titoli e prove d'esame. Valutazione

Con il presente decreto sono stabiliti i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato *B*) e gli orientamenti programmatici per le prove di esame (allegato *A*).

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 12 del presente decreto.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati ammessi ai concorsi saranno comunicati a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati chiamati a sostenere le prove di esame dovranno presentarsi, nei locali in cui si svolgeranno le prove stesse, nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (12 per i titoli di servizio e 8 per quelli di studio e di cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28/40.

Art. 10.

Domanda di ammissione. Termine

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 11, deve essere inviata con raccomandata, insieme ai titoli (comprese le pubblicazioni) e ai documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Art. 11.

Modalità per la presentazione delle domande

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti dovrà presentare una domanda per ogni tipo di istituto.

In caso di più domande, una sola dovrà essere corredata da documenti; per le altre sarà sufficiente far riferimento alla documentazione allegata alla prima. In mancanza di separate domande il concorrente sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 10 e sempre che ne possegga i requisiti;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato.

Il candidato dovrà richiedere, altresì, al funzionario competente ad apporre il visto, di attestare, sulla base degli atti di ufficio, se risultino o meno a carico dell'istante provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare.

Art. 12.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea in originale o in copia autentica. Qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'università;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le eventuali interruzioni del servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate nell'art. 8 del presente bando, debbono farne esplicita richiesta nella domanda comprovando il possesso di detti requisiti con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti qualora essi non risultino chiaramente riportati nella copia dello stato di servizio;

4) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 9 di questo decreto;

5) un breve curriculum in carta semplice firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

6) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

7) un elenco in triplice copia su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate con la domanda, in unico esemplare.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate;

8) certificato — da parte dei candidati di cui agli articoli 2 e 3 del presente bando — dal quale risulti che l'interessato è in possesso dello specifico requisito richiesto per l'ammissione ai concorsi;

9) certificato di abilitazione — ove richiesto — da parte dei candidati di cui all'ultimo comma degli articoli 2 e 3 del presente bando, per ottenere il passaggio al tipo di istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale aspirano.

I titoli di servizio di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito di cui agli articoli 9 e 13 del presente bando, debbono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto le preferenze previste dall'art. 13, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 13.

Commissione - Graduatorie - Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi, nelle quali verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove di esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quelle dei vincitori saranno formate in base all'ordine delle stesse graduatorie generali di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di appositi certificati che sarebbe opportuno presentare unitamente alla documentazione prevista dall'art. 12.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi annuali e limitatamente ad esse, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dai medesimi.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega autenticata nella firma, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1979
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 44

ALLEGATO 1

LAUREE PRESCRITTE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE

1) *Istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo*:
qualsiasi laurea.

2) *Istituti tecnici femminili*:
qualsiasi laurea.

3) *Istituti tecnici agrari*:
laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in zooiatria, in medicina veterinaria, in chimica, in scienze naturali. La laurea in ingegneria è considerata valida ai fini della partecipazione al concorso soltanto per coloro che sono risultati vincitori di concorso antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove classi di concorso di cui al nuovo testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni). Altre lauree tecniche (*).

4) *Istituti tecnici nautici*:
laurea in ingegneria, in discipline nautiche, in fisica, in matematica e fisica, altre lauree tecniche (*).

5) *Istituti tecnici industriali*:
Laurea in ingegneria, in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura, altre lauree tecniche (*).

6) *Istituti tecnici aeronautici*:
laurea in ingegneria, in discipline aeronautiche, in fisica, in matematica e fisica, altre lauree tecniche (*).

(*) Ai fini di ammissione ai concorsi si considerano lauree tecniche quelle che in base al loro testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972) o ad altre precedenti disposizioni danno diritto a partecipare a concorsi a cattedre il cui insegnamento si svolga almeno in una classe del triennio e comporti, istituzionalmente, prove pratiche o grafiche o di laboratorio (con esclusione dei laboratori che non abbiano stretto carattere tecnico-scientifico, per esempio quello linguistico).

ALLEGATO A

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Il candidato affronterà un tema che gli consenta di esprimere i propri orientamenti sulle finalità formative e sociali di un istituto tecnico, con particolare riferimento all'indirizzo di questo, e sui mezzi di direzione ed organizzazione dello stesso, nonchè su quelli didattico-pedagogici, più idonei in relazione ai fini generali, ma anche in rapporto alle esigenze e prospettive del mondo della tecnica e del lavoro.

PROVA ORALE

Il candidato, sulla base di personali interessi culturali, degli studi compiuti e dell'attività di insegnamento, dovrà dimostrare di conoscere e possedere quanto si richiede per l'azione direttiva di un istituto tecnico — dell'indirizzo in specie, per il quale è bandito il concorso — con strutture e fini propri di istruzione e formazione (biblioteche, aziende, officine, laboratori, sussidi audiovisivi, ecc., in funzione di una comunità educante ed autoeducante) in dimensioni sociali e in rapporti di democrazia.

Sulla scorta della propria esperienza, per quanto concerne le funzioni degli organi collegiali scolastici, dovrà dar prova di conoscere la problematica attuale in merito all'impostazione formativo-educativa più efficace della scuola, quale centro di incontro e di elaborazione di apporti umani e civili di vario livello e di diversa qualificazione, e in merito alla gestione partecipativa di essa.

La prova orale dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici vigenti, con speciale riferimento al tipo di istituto tecnico per la cui presidenza si concorre.

Essa verterà pure sulla struttura e sul ruolo degli organi collegiali scolastici e sullo stato giuridico del personale della scuola.

Inoltre potranno costituire oggetto della prova i seguenti temi:

1) la Costituzione italiana e la scuola;

2) problemi psicopedagogici dell'educazione;

3) orientamento scolastico e scelte operative;

4) preparazione alla professione e formazione del cittadino;

5) rapporto tra formazione generale e formazione professionale;

6) rapporto tra programmazione economica e specializzazioni professionali;

7) metodologie e tecniche dell'insegnamento, interdisciplinarità, sperimentazione, tempo pieno, valutazione degli alunni;

8) aggiornamento ed autoaggiornamento dei docenti;

9) aspetti e problemi dell'educazione permanente;

10) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà dare altresì prova di conoscere la problematica e le esigenze d'ordine organizzativo, funzionale, amministrativo del tipo di istituto tecnico per il quale concorre e degli altri istituti per i quali abbia diritto di passaggio e, in particolare:

a) norme di protezione antinfortunistica;

b) criteri di direzione e di gestione delle aziende annesse agli istituti;

c) convenzioni per la gestione di apparecchiature concesse in uso agli istituti da aziende o enti pubblici e privati;

d) convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di addestramenti particolari.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — SERVIZIO
Massimo punti 12

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . punti 0,50

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado.

2) per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . punti 1,60

Il punteggio è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata (di durata non inferiore a sei mesi) . punti 0,60

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi, inoltre, dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo; ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali di istruzione secondaria anche se riconosciuto — in tutto o in parte — nella carriera di professore.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
Massimo punti 8

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	punti 1,00
con voti 110/110	» 0,80
con voti da 99 a 109/110	» 0,60
con voti da 88 a 98/110	» 0,20
per ogni altra laurea	» 0,20

2) Diploma conseguito dopo la laurea nelle scuole o corso di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli istituti delle Università o istituti superiori di grado universitario italiani e stranieri riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno punti 0,20

3) Per l'esclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) . . » 0,20

Per la stessa cattedra (tabella - classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso, per «merito distinto», riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per esami e titoli . . . punti 1,00

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservato ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado per ciascuna . . . . punti 1,20

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

6) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore e di ispettore tecnico . . . . punti 0,80

7) Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . . . . » 0,80

8) Libera docenza . . . . » 0,60

9) Maturità in concorsi universitari . . . . » 0,40

10) Incarichi di insegnamento presso Università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico pure se di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di . . . . . . » 0,80

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*, ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno sei mesi per anno, punti 0,20 e fino ad un massimo di . . . punti 0,80

12) Attività svolta in qualità di assistente volontario per almeno sei mesi, per anno: punti 0,20 (la valutazione va ridotta ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951, ad un terzo, e sempre che il candidato abbia prodotto l'attestato che, dopo almeno un triennio del servizio, lo qualifichi lodevole) fino ad un massimo di . . . . . . » 0,80

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di . . . . » 2,00

Detrazioni

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per una censura	punti 0,50
per ogni censura in più	» 0,80

per sospensione dall'insegnamento e dallo stipendio:

per un periodo inferiore a un mese	punti 2,00
per ogni mese di sospensione in più	» 0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore ai giorni quindici	» 0,40

(4997)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(1712/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Pietro Vernotico (Brindisi).

(1713/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pneumologia e broncopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pneumologia e broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1714/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(1715/S)

OSPEDALI RIUNITI « C. LIBERTI - C. POLI » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(1716/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(1718/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale presso la sede di San Vito;
tre posti di aiuto di nefrologia e dialisi;
due posti di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di reumatologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ematologia;
due posti di aiuto e quattro posti di assistente di urologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia vascolare;
quattro posti di aiuto e quattro posti di assistente di gastroenterologia;
quattro posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria;
tre posti di assistente di dietetica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(1721/S)

OSPEDALE « L. BONOMO » DI ANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di nefrologia e dialisi;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Andria (Bari).

(1722/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'ospedale di Bellaria:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(1723/S)

OSPEDALE « RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA » DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Paolo »:

due posti di aiuto e sei posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di cardiologia;

due posti di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto capo e cinque posti di assistente del servizio di dialisi;

due posti di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di direttore di farmacia;

un posto di farmacista collaboratore.

Ospedale « Principessa Jolanda »:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(1724/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791500)